

Decreto Rettore

Bando di selezione un ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell'articolo 24, Legge n. 240/2010.

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università della Calabria;

VISTO il Regolamento di Ateneo;

VISTO il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli Ordinamenti didattici universitari;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il Reg. UE 2016/679 (c.d. RGPD) e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recanti norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione e modifica del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 243, che individua i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della Legge n.240/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),

e) ed f) e al comma 5”;

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione e modifica del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, pubblicato in G.U. del 9 maggio 2024 recante “Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari”;

VISTO il proprio decreto 18 novembre 2011, n. 2529, con il quale è stato emanato il Codice Etico di Ateneo, a norma dell’art.2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 31 luglio 2026, con la quale, tra l’altro, il medesimo organo ha autorizzato a bandire la procedura finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, proposta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, seduta del 24 giugno 2026, per il gruppo scientifico-disciplinare 13/STAT-01 - Statistica, settore scientifico-disciplinare STAT-01/A - Statistica, la cui copertura finanziaria è garantita da punti organico in disponibilità dell’Ateneo;

CONSIDERATO infine, che il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott. Roberto Elmo, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 (Posti a concorso)

È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, per come di seguito specificato:

n. 1 posto presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Codice Identificativo: R6_2026

Gruppo Scientifico-disciplinare: 13/STAT-01 - Statistica

Settore Scientifico-disciplinare: STAT-01/A - Statistica

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: Inglese

Specifiche funzioni:

Attività di ricerca

Dovrà riguardare tematiche di ricerca proprie del settore scientifico-disciplinare STAT-01/A – Statistica, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di metodologie statistiche per l'analisi e l'interpretazione di dati complessi e il supporto ai processi decisionali, applicate a fenomeni economici, aziendali, sociali, territoriali, istituzionali e ambientali. L'attività di ricerca dovrà svilupparsi in coerenza con le linee strategiche del Dipartimento e con le attività dei gruppi di ricerca operanti al suo interno, mediante approcci interdisciplinari e metodologie e strumenti avanzati per l'analisi dei dati, promuovendo la partecipazione a progetti di ricerca competitivi e il consolidamento di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della transizione verde, della vulnerabilità territoriale, della governance pubblica, dei fenomeni sociali complessi, della fragilità istituzionale e della legalità economica.

Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti sugli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare STAT-01/A – Statistica (già SECS-S/01 – Statistica), secondo le esigenze di

copertura dell'offerta formativa, prioritariamente nei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche e, successivamente, negli altri corsi di studio dell'Ateneo. Il ricercatore sarà chiamato ad assumere la titolarità di insegnamenti curriculari, garantendo una presenza continuativa e una partecipazione costante alle attività formative, di tutorato, orientamento e supporto agli studenti, nonché alle attività istituzionali, organizzative e di internazionalizzazione del Dipartimento.

Diritti, doveri e relativo trattamento economico e previdenziale: come da disposizioni di legge e regolamentari d'Ateneo.

Criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi: D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Silvia Pagano, silvia.pagano@unical.it, Direzione Risorse Umane

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per la stipula del contratto di ricercatore di cui all'art. 1 i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica. Il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero deve allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 382/1980 o l'equivalenza ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 al corrispondente titolo italiano; in mancanza dei suddetti provvedimenti, è possibile dichiarare che la procedura finalizzata al riconoscimento dell'equipollenza o equivalenza è in atto o da avviare. Il provvedimento di riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotto all'Amministrazione prima della presa di servizio e comunque, a pena di estinzione del rapporto di lavoro, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura sull'Albo Ufficiale di Ateneo;

Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

- i professori universitari di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di Ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Art. 3 (Domande di ammissione)

Le domande di ammissione alla procedura selettiva di cui all'art. 1 del presente bando, disponibile anche al seguente link (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html), nonché tutta la complessiva documentazione (titoli posseduti, documenti e pubblicazioni ritenuti utili per la procedura) **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unical/>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la

produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Ciascun allegato non potrà superare la dimensione di 30 MB.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

Entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre 15 giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.**

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);

- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- **in caso di accesso tramite SPID**, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda; in tal caso, è possibile accedere scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università della Calabria";

- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare (ove previsto) per il quale intende essere ammesso/a. Dovrà essere inoltre indicato il recapito che il/la candidato/a elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale indirizzo PEC.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;

- di non avere procedimenti e processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti, indicando i relativi estremi;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero non aver subito la risoluzione del rapporto d'impiego per motivi disciplinari;
- se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica (*il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero deve allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 382/1980 o l'equivalenza ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 al corrispondente titolo italiano; in mancanza dei suddetti provvedimenti, è possibile dichiarare che la procedura finalizzata al riconoscimento dell'equipollenza o equivalenza è in atto o da avviare. Il provvedimento di riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotto all'Amministrazione prima della presa di servizio e comunque, a pena di estinzione del rapporto di lavoro, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura sull'Albo Ufficiale di Ateneo*);
- di non essere già assunti in Italia a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- di non avere già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di Ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT);
- di avere o non avere usufruito di periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca per astensione obbligatoria per maternità/paternità o per gravi motivi di salute;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere autore e/o coautore delle pubblicazioni di cui all'elenco allegato alla domanda.

Art. 4 (Disposizioni legate alla domanda di partecipazione)

La mancanza nella domanda di partecipazione anche di una sola dichiarazione di cui al precedente art. 3 comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica l'ammissione alla selezione pubblica. Dell'inammissibilità dell'istanza di partecipazione alla selezione pubblica è data in ogni caso comunicazione all'interessato.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5/02/1992, n. 104.

A tal fine, gli interessati dovranno segnalare, tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento, la propria situazione di handicap, allegando certificazione medico-sanitaria, almeno cinque giorni prima della data di discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, tenendo conto del calendario di cui al successivo art. 9. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso, per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

- 1) scansione del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) curriculum della propria attività scientifica e didattica debitamente datato e firmato;
- 3) elenco, debitamente firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art.5, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione. Le pubblicazioni scientifiche di cui al precedente elenco dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo art. 5. A tal fine occorre dichiarare che le pubblicazioni presentate sono conformi all'originale e che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altri concorsi, selezioni pubbliche o valutazioni comparative.

Art. 5 (Pubblicazioni e modalità di presentazione)

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, dovranno essere allegate alla domanda, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unical/>

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono risultare adempiuti gli obblighi relativi al deposito previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente al 1° settembre 2006, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106, recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento di attuazione della Legge 15 aprile 2006, n. 106".

Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura le opere per le quali risulti effettuato il deposito legale nelle forme sopra dette al momento della scadenza del bando nonché gli estratti di stampa.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da idonea traduzione in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la selezione pubblica, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato deve allegare una dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza della suddetta dichiarazione, la determinazione relativa al contributo del candidato sarà rimessa all'autonoma valutazione della Commissione giudicatrice.

Art. 6 (Rinuncia alla selezione pubblica ed esclusione dalla selezione pubblica)

I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla selezione pubblica, per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare dichiarazione di rinuncia, sottoscritta con firma autografa (allegando il documento di riconoscimento) ovvero con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC amministrazione@pec.unical.it.

I candidati sono ammessi alla selezione pubblica con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione. L'esclusione dalla selezione pubblica è disposta con provvedimento rettorale trasmesso, di norma, all'interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente indicato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo inserito nella domanda.

Art. 7 (Costituzione della Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto Rettorale.

Il Decreto Rettorale di nomina sarà reso pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento interessato e dell'Università della Calabria.

È esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

Art. 8 (Lavori della Commissione)

La prima riunione della Commissione, che può anche essere svolta per via telematica, sarà convocata dal professore di ruolo, quale membro proposto dai professori del Dipartimento, afferente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, elegge il Presidente e il Segretario e definisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati che sono quelli individuati con Decreto Ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.

Nella medesima riunione la Commissione giudicatrice predetermina i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, che, secondo l'art. 9, comma 9, del "Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", sarà effettuata dopo la discussione pubblica con i candidati.

La Commissione verifica il possesso dei requisiti scientifici previsti dall'art. 7 del predetto Regolamento.

I suddetti criteri, previa consegna al responsabile del procedimento, saranno resi pubblici mediante pubblicizzazione sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria.

Ai fini della selezione, quindi, la Commissione svolge una valutazione preliminare dei candidati, all'esito della quale saranno individuati i candidati da ammettere alla fase della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni. Detta valutazione preliminare dovrà concludersi con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica in modo da poter determinare un quadro comparativo entro cui poter individuare i candidati più meritevoli. Detta valutazione preliminare si svolgerà secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale n.243 del 25 maggio 2011.

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma precedente è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I candidati da ammettere, tra quelli comparativamente più meritevoli, alla discussione saranno individuati nella misura compresa tra il dieci e il venti per cento del numero dei candidati ammessi alla selezione e, comunque, in numero non inferiore a sei.

Al termine della suddetta fase di valutazione preliminare, la Commissione trasmette agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

Durante la fase della discussione pubblica la Commissione procederà, altresì, ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nell'art. 1.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 9 (Pubblicazione luogo, modalità, calendario e convocazione ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni)

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, di cui al precedente art. 8, nonché il calendario e le modalità di svolgimento della stessa sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università della Calabria (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html) almeno cinque giorni prima della discussione medesima. Tale pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti per la convocazione alla discussione pubblica e ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.

Per sostenere la discussione pubblica, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10 (Conclusione dei lavori)

Al termine dei lavori, dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica nonché i punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Art. 11 (Approvazione degli atti)

Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

Il Decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati, è pubblicato sui siti istituzionali dell'Università della Calabria e del Dipartimento, nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del suddetto Decreto rettorale decorrono i termini di 60 giorni per eventuali impugnative innanzi al T.A.R. e di 120 giorni per eventuale ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato.

Il decreto è, altresì, trasmesso, unitamente agli atti, al Dipartimento che ha deliberato la proposta di bandire il posto di ricercatore per gli adempimenti di competenza.

Art. 12 (Chiamata del ricercatore a tempo determinato)

Il Dipartimento proponente formula la “proposta di chiamata” ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato in *Tenure Track* (RTT) di cui all’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Tale proposta dovrà, comunque, tener conto dei criteri previsti nell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme contenute nel Codice Etico di Ateneo, di cui all’art. 2, comma 4, della medesima Legge.

La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e resa esecutiva con Decreto Rettorale.

Art. 13 (Compiti dei ricercatori a tempo determinato)

Il ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento. Svolge, altresì, attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d’Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi. Inoltre, svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l’Università e le competenti strutture sanitarie; partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall’Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi; svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente; partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.

Art. 14 (Stipula del contratto individuale di lavoro)

Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione e, comunque, nel rispetto degli accordi tra l’Azienda Sanitaria convenzionata e l’Università.

Ai fini della durata del rapporto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Il contratto è, altresì, prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria di maternità, su richiesta del titolare dello stesso.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università della Calabria ed il ricercatore a tempo determinato, in base al Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, è di tipo subordinato a tempo determinato, ed è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

All’atto della stipula del contratto, il ricercatore sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato in *Tenure Track* (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, nonché di aver definito, se dipendente pubblico, la propria posizione nei confronti dell’ente di appartenenza, in accordo con la normativa ad esso applicabile.

L’Università della Calabria provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. In caso di cofinanziamento, le spese sono, in quota parte, a carico dei fondi che consentono il finanziamento del contratto.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Risorse Umane dell’Università della Calabria e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione pubblica e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile all'interno della sezione protezione dei dati personali del Portale di Ateneo.

Art. 16 (Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento per ciascuna procedura di selezione è individuato nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Risorse Umane. Tale informazione è contenuta nell'art. 1 del presente bando in corrispondenza di ciascuna procedura selettiva.

Art. 17 (Pubblicità)

Del presente decreto verrà dato Avviso nella G.U. della Repubblica 4^a serie speciale – Concorsi ed esami - e verrà data pubblicità sui siti istituzionali dell'Università della Calabria e del Dipartimento interessato, nonché su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.